

Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
PQAI IV

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it

Al Dott. Andreas Kraus
Andreas.Kraus@provinz.bz.it

Al Sig. Thomas Haas
thomas.haas@provinz.bz.it

e, p.c. Al Prof. Attilio Scienza
Presidente Comitato Nazionale Vini DOP e IGP
attilio.scienza.ext@politicheagricole.it

Al Dott. Paolo Castelletti
Presidente della
Commissione tecnico-normativa
del Comitato Nazionale vini DOP e IGP
SEDE

Alla D.ssa Palma Esposito
Referente del Comitato Nazionale vini DOP e
IGP
Per la Provincia Autonoma di Bolzano
SEDE

ALTO ADIGE

RISPOSTA AL MINISTERO SU

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0299512 del 05/07/2022

**Oggetto: Risposta a richiesta di modifica (ordinaria e dell'Unione) del disciplinare di produzione della DOP dei vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler").
Richiesta documentazione integrativa**

In risposta alla Vs. richiesta di elementi e chiarimenti si espone quanto segue.

Articolo 1:

- Introduzione del termine "Gold" per i prodotti VSQ riserva: detto termine risulta alquanto generico e, pertanto, si invita il Consorzio proponente in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano, ad individuare un termine più preciso e possibilmente connesso e riferibile al territorio di provenienza. Inoltre si chiedono i dati relativi alla effettiva produzione della tipologia spumante che dovrebbe essere designato con l'eventuale nuova menzione.

Pur avendo ritrovato elementi storici di utilizzo del termine Gold, considerando che non possono sostenere l'uso e l'inserimento nel Disciplinare, si aderisce alla proposta di rinunciare al termine Gold per evitare allungamenti di tempi o mancata approvazione del Disciplinare.

- Termine "Gran Alp": si ritiene di stralciare l'utilizzo di detto termine in quanto in contrasto con la normativa dell'Unione europea (Reg. 33/2019), poiché, sia a livello nazionale che di altri paesi dell'Unione europea, sussistono delle denominazioni con il termine "Alp" che ne pregiudicano la previsione come menzione (Reg. 33/2009 – Art. 33).**

Il Consorzio aderisce alla proposta di stralcio e rinuncia alla richiesta in proposito.

Comma 7:

- cancellare i riferimenti normativi relativi all'utilizzo della denominazione «Alto Adige» utilizzata quale specificazione aggiuntiva, "ai sensi dell'art. 120 del Regolamento (UE) 1308/2013 e dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 33/2019".

Il Consorzio aderisce al suggerimento sopradetto.

Articolo 2, Comma 1, lettera c):

occorre approfondire se è intenzione prevedere l'utilizzo dei vitigni aromatici nella frazione residuale del 15% della base ampelografica.

Articolo 2, Comma 1, lettera c):

Secondo le consultazioni fatte con la provincia il riferimento alla lettera c) viene considerato come refuso e il riferimento dovrebbe essere alla lettera a); il riferimento alla lettera c) non avrebbe senso in quanto le varietà aromatiche sono già integrate (Riesling, Kerner, Traminer, Sauvignon..), il che rende contraddittoria l'aggiunta del 20% e non come indicato con il 15% dei vitigni aromatici. Sulla lettera a, il 15% dovrebbe essere sempre possibile, indipendentemente dal vitigno, aromatico o no. Si allega il parere del presidente degli enologi dell'AA. **(All. I Parere Filippi)**

Comma 1, lettera d):

- si segnala una incongruenza con l'articolo 1 riguardo alle tipologie bianche con indicazione di due vitigni, in quanto sono elencati più varietà di viti rispetto a quelle indicate all'articolo 1 per le tipologie bi-varietali bianche. Pertanto, si chiede di far corrispondere le formulazioni presenti nei citati due articoli.

Sempre per quanto riguarda l'indicazione in etichetta di due varietà di vite, si propone di specificare all'articolo 1 le disposizioni contenute all'articolo 45, comma 1 della legge n. 238/2016.

In merito alla segnalazione dell'incongruenza segnalata al comma 1 lettera d), si rinuncia alle combinazioni bivarietalari per la tipologia passito per le varietà non previste come possibili bivarietalari nell'articolo 1.

Per i vini Alto Adige passito con la specificazione di due vitigni si rinuncia quindi ai vini bivarietalari composti dalle varietà Müller Thurgau, Sauvignon, Riesling, Silvaner, Traminer aromatico, Kerner e Moscato giallo.

Si propone quindi di modificare la lettera d) dell'articolo 2 come segue:

d) passito con la menzione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio.

Per quanto riguarda l'indicazione in etichetta di due varietà di vite, si propone di specificare all'articolo 1 le disposizioni contenute all'articolo 45, comma 1 della legge n. 238/2016.

Il Consorzio aderisce alla richiesta con la seguente indicazione

“Qualora nell'etichettatura siano nominate due o piu' varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:

a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;

b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;

c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità' colorimetrica.”

Comma 1, lettera e):

- per la tipologia Rosso con indicazione di due vitigni, valgono le stesse considerazioni in precedenza esposte per le tipologie Bianco bi-varietali.

In merito all'incongruenza segnalata al comma 1 lettera e), si precisa che per la tipologia Rosso non sono indicati dei vitigni in etichetta. Per chiarire questo aspetto per tutte le tipologie di “bianco” o “rosso” previste da questo disciplinare, si propone di aggiungere per le tipologie Alto Adige Rosso, Alto Adige Bianco e Alto Adige Valle Isarco Bianco, la dicitura “senza menzione del vitigno” e quindi di modificare i seguenti articoli nel disciplinare come segue:

Art. 2.1 c) bianco, in lingua tedesca Weiss, senza menzione del vitigno, anche nella tipologia passito o vendemmia tardiva o riserva: Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon, e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner da soli o congiuntamente per almeno 80 %. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione della Provincia di Bolzano.

Art. 2.1 e) Rosso, in lingua tedesca Rot, senza menzione del vitigno, anche riserva: Schiava e/o Lagrein e/o Pinot Nero e/o Merlot e/o Cabernet da soli o congiuntamente per almeno 80 %. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca rossa idonei nella coltivazione nella Provincia di Bolzano.

Art. 2.4 b) bianco, in lingua tedesca Weiss, senza menzione del vitigno, anche riserva: Müller Thurgau e/o Silvaner e/o Veltliner e/o Riesling almeno 65 %. Per la restante parte possono concorrere i seguenti vitigni a bacca bianca idonei per la sottozona Valle Isarco: Pinot grigio, Kerner, Pinot bianco, Chardonnay, Sauvignon.

Si propone di inserire in analogia la dicitura “senza menzione del vitigno” anche nell’articolo 1 al corrispondente posto.

Si fa presente che per la tipologia Alto Adige Rosso, nell’Art. 2.1 e) e anche per la tipologia Alto Adige Valle Isarco Bianco nel Art. 2.4 b) è necessario aggiungere come sopra indicato “anche riserva”, ciò in coerenza con quanto già presente nell’articolo 1 della proposta di modifica del disciplinare.

Articolo 2, Comma 2:

- completare, per uniformità, con i nomi in tedesco.

I nomi tedeschi sono i seguenti:

2.1 “Alto Adige” o “dell’Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol” oder “Südtiroler”

2.2 “Alto Adige Colli di Bolzano” in lingua tedesca “Südtirol Bozner Leiten”; “Alto Adige Meranese di Collina” o “Alto Adige Meranese” in lingua tedesca “Südtirol Meraner” oder “Meraner Hügel”; “Alto Adige Santa Maddalena” in lingua tedesca “Südtirol St. Magdalener”

2.3 “Alto Adige Terlano” in lingua tedesca “Südtirol Terlaner”

2.4 “Alto Adige Valle Isarco” in lingua tedesca “Südtirol Eisacktaler”

2.5 “Alto Adige Valle Venosta” in lingua tedesca “Südtirol Vinschgau”

Da considerare per tutto il disciplinare DOC Alto Adige

Articolo 3:

si richiede una cartografia aggiornata della DOP poiché è stata ampliata sia la zona di produzione della denominazione “Alto Adige” che quella di talune sottozone. E’ altresì utile che la cartografia indichi anche la collocazione geografica, all’interno dell’Italia, della DOP, ciò al fine di allegarla alla domanda di modifica al momento della trasmissione alla CE tramite l’App. e- Ambrosia.

Si allega la cartografia aggiornata quanto richiesto.

Articolo 5:

- Comma 1: zona di vinificazione e imbottigliamento. Limitazione della zona di imbottigliamento.

E' necessario integrare la documentazione con l'attestazione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano o del competente Organismo di Controllo, che gli aderenti alla limitazione in argomento rappresentano il 51% della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio.

Si veda documento allegato della Camera di Commercio in qualità di competente Organismo di Controllo; Richiesta documentazione integrativa DOC Alto Adige. (All. III: Richiesta documentazione integrativa_C CIAA_BZ - PROTOCOLLO 0014679/U DEL 07/07/2022)

Comma 1, a):

ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera a) della Legge n.238/2016, si chiede di specificare, in maniera puntuale, la zona in cui possono essere effettuate le operazioni in deroga di vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento al di fuori della zona geografica delimitata. Tale richiesta è giustificata dal fatto che nel disciplinare proposto non si comprende se tale zona riguarda il territorio dei comuni limitrofi all'area geografica delimitata della DOP "Alto Adige" o l'intera Provincia di Trento.

Inoltre si ritiene che l'accertamento dei requisiti delle aziende interessate che possono svolgere le citate operazioni in deroga, può essere effettuato dal competente Organismo di Controllo e non tramite autorizzazione dello scrivente Ministero.

Si prende atto della nota sulla zona di vinificazione e si precisa quanto segue, aderendo alla richiesta di precisazione.

Articolo 5.1. Zona di vinificazione e imbottigliamento

a) Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e la spumantizzazione, devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano.

La deroga della zona di vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento riguarda l'intera provincia di Trento.

Gli imbottiglieri storici devono avere la possibilità di continuare ad imbottigliare in provincia di Trento, mentre a nuovi imbottiglieri, oltre agli imbottiglieri storici, non sono invece consentite la vinificazione e l'imbottigliamento di vini Alto Adige.

Comma 1, b):

Per quanto riguarda la delimitazione della zona di imbottigliamento, si consiglia di utilizzare analoghe giustificazioni a quelle della DOP Soave, la cui domanda di modifica, concernente la delimitazione della zona di imbottigliamento, è stata positivamente accolta dalla Commissione europea e pubblicata nella GUUE n. L/411 del 19.11.2021.

Il Consorzio si adegua alla richiesta avanzata e propone la seguente modifica dell'articolo 5.1 lett. b)

“Conformemente alla normativa nazionale e dell’Unione europea l’imbottigliamento dei vini **“DOC Alto Adige”**, deve essere effettuato all’interno del territorio delimitato di cui alla precedente lettera a), ed è motivato dall’esigenza di salvaguardare la qualità dei vini, garantire l’origine ed assicurare la tempestività, l’efficacia ed economicità dei controlli.

Infatti, il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino **“DOC Alto Adige”** che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche, che possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).

Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L’imbottigliamento nella zona di origine, con l’assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto. Questi aspetti, associati all’esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine **“DOC Alto Adige”**, consentono di effettuare l’imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

L’imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente Organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione. Infatti, l’Organismo di controllo può programmare, nella zona di produzione, con la massima tempestività, le visite ispettive presso tutte le Ditte interessate al momento dell’imbottigliamento del vino **“DOC Alto Adige”**, in conformità al relativo piano dei controlli.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino DOP **“DOC Alto Adige”**, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all’autenticità del vino confezionato.

Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della DOP **“DOC Alto Adige”**. per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica che introduce l’obbligo di imbottigliamento in zona.

Comma 2:

Riguardo all'utilizzo delle Unità Geografiche Aggiuntive occorre inserire all'art. 4 la disposizione che il vino derivi da uve al 100% delle singole Unità Geografiche Aggiuntive.

Si consiglia di cancellare l'ultimo capoverso perché di difficile gestione.

Si aderisce alla proposta di stralcio dell'ultimo capoverso.

In merito a quanto indicato si provvede ad inserire all'art. 4 la disposizione che il vino derivi da uve al 100% delle singole Unità Geografiche Aggiuntive come segue.

ARTICOLO 4

4.4 penultimo capoverso

Tutti i vini "Alto Adige" con l'indicazione della unità geografica aggiuntiva dimostrano un titolo alcolometrico naturale maggiore di 0,5% ed i relativi vini devono derivare al 100% da uve raccolte all'interno delle singole Unità Geografiche Aggiuntive

Comma 3: Si propone di cancellare il paragrafo di seguito riportato, in quanto prescrive una disposizione superflua.

"Nella produzione dei Vini "Alto Adige" con o senza sottozone è consentito l'utilizzo di uve parzialmente appassite. La percentuale di uve appassite non può superare il 30%."

Si aderisce alla richiesta di cancellazione.

Articolo 6: Per la tipologia spumante occorre precisare il tenore zuccherino: da pas dosè a brut. Per la tipologia Rosso, anche riserva, al colore: specificare: dal rosso rubino al rosso granato; inoltre al sapore togliere "pieno" e "consistente".

Il Consorzio aderisce alle richieste

Articolo 7

Comma 3:

occorre chiarire, se in ambito di etichettatura, per le Unità Geografiche Aggiuntive deve essere indicato sempre un solo vitigno o, nei casi delle Unità geografiche aggiuntive nelle quali sono segnalati due o più vitigni, possono essere riportati in etichetta due o più varietà di vite. (es. Nel Comune di Aldino: Aldein-Aich: vitigni Pinot Bianco, Pinot Nero; - Nel comune di Appiano: Eppan Berg: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Pinot nero).

In tale ultima ipotesi occorre che l'articolo 1 e l'articolo 7 della proposta di disciplinare concordino per quanto riguarda l'elenco dei vitigni da utilizzare in etichetta.

Il concetto delle UGA prevede che le varietà riportate nell'attuale proposta di modifica del disciplinare all'articolo 7.3 per le singole UGA, non sono le varietà da riportare in etichetta ma sono invece le varietà che possono comporre il vino. Queste varietà, quindi, limitano le varietà definite nella base ampelografica della denominazione utilizzata in combinazione con l'UGA a queste poche varietà, definite per ogni singola UGA. Vuol dire che solamente le varietà attualmente riportate all'art. 7.3 possono comporre il vino prodotto e non ulteriori varietà previste dalla normale base ampelografica per la denominazione utilizzata ma non previste per l'UGA utilizzata.

Per implementare questo aspetto, si propone di riportare la "base ampelografica" delle UGA nell'art. 2-Base ampelografica, lasciando nell'art. 7.3 solamente l'elenco delle UGA.

Si propone quindi di introdurre nel disciplinare all'Articolo 2 il seguente punto 2.6:

2.6 Se la denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è seguita da una delle seguenti "unità geografiche aggiuntive", come definite nell' art. 7.3, la base ampelografica definita per ciascuna tipologia di vino nel presente articolo 2, è limitata ai seguenti vitigni, sia per quanto riguarda la varietà principale che anche per quanto riguarda eventuali varietà complementari:

Nel comune di Aldino

- Aldein-Aich: vitigni Pinot Bianco, Pinot Nero

Nel comune di Appiano

- Eppan Berg: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Pinot nero

- Eppan-Berg-Schulthaus: vitigno Pinot Bianco

- Montiggl: vitigni Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Pinot Bianco, Pinot Grigio

- Girlan: vitigni Pinot bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot nero, Schiava

- Girlan-Gschleier: vitigno Schiava

- Kreit: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot Nero

- St. Anna: vitigni Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero

- Maderneid: vitigni Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot nero, Merlot

- Missian: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Schiava

- Paulsner Feld: Pinot Grigio, Sauvignon, Traminer Aromatico, Pinot Nero, Merlot

- Huberfeld: vitigni: Chardonnay, Schiava, Lagrein, Merlot, Cabernet

Nel comune di Bolzano:

- Gries: vitigno Lagrein, Merlot, Cabernet
- Gries-Moritzing: vitigno Lagrein
- St. Justina: vitigni Schiava, Lagrein
- Rentsch: vitigni Schiava, Lagrein
- Prazöll: vitigni Schiava, Lagrein
- Kampenn: vitigni Sauvignon, Chardonnay, Schiava, Kerner
- Kampill: vitigni Cabernet, Lagrein, Chardonnay

Nei comuni di Bolzano e Renon:

- Leitach: vitigni Schiava, Lagrein
- St. Peter: vitigni Schiava, Lagrein, Sauvignon

Nei comuni di Bressanone, Naz Sciaves e Varna:

- Brixner: vitigni Kerner, Silvaner, Riesling e Veltliner

Nel comune di Caldaro

- Plantaditsch: vitigni Schiava, Chardonnay, Merlot
- Wadleith: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Lagrein, Cabernet,
- St. Josef: vitigni Schiava, Cabernet, Merlot, Lagrein
- Barleit: vitigni Sauvignon, Traminer Aromatico, Chardonnay, Schiava e Pinot Nero
- St. Nikolaus: vitigni Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Nero
- Planitzing: vitigni Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Nero
- Dorf: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Nero
- Altenburg: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Nero
- Mezzan: vitigno Pinot Nero

Nei comuni di Caldaro e Vadena

- Feld: vitigni Lagrein, Cabernet, Merlot, Schiava, Moscato giallo

Nel comune di Castelbello-Ciardes

- Kastelbeller: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero
- Kastellbell-Juvaler: vitigno Riesling

Nel comune di Chiusa

- Frag: vitigno Pinot grigio
- Pardell: vitigni Müller Thurgau, Sylvaner e Kerner

Nel comune di Cornedo

- Karneid: Vitigni: Sauvignon, Kerner, Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio

Nel comune di Cortaccia

- Graun: vitigno Müller Thurgau
- Penon: vitigni Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon
- Penon – Kofl: vitigno Sauvignon
- Penon – Hofstatt: vitigno Pinot Bianco
- Rain: vitigni Traminer aromatico, Sauvignon, Pinot Grigio
- Brenntal: vitigni Traminer Aromatico, Merlot, Cabernet
- Frauenrigl: vitigni Traminer Aromatico, Cabernet, Merlot
- Entiklar: vitigni Chardonnay, Cabernet, Merlot
- Eggen: vitigni Chardonnay, Cabernet, Schiava
- Milla: vitigni Chardonnay, Cabernet, Merlot

Nel comune di Cortina s.s.d.v.

- Giatl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio

Nel comune di Egna

- Griesfeld: vitigno Lagrein
- Mazon: vitigno Pinot Nero

Nei comuni di Egna e Montagna

- Lehen: vitigni Chardonnay, Traminer Aromatico, Lagrein

Nel comune di Funes:

- Nafen: vitigno Kerner

Nel comune di Lagundo

- Rosengarten: vitigno Schiava

Nel comune di Magrè

- Margreid-Leiten: vitigni Chardonnay, Traminer Aromatico, Cabernet, Merlot, Schiava
- Kreuzweg: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Cabernet, Merlot
- Punggl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Merlot
- Unterfennberg-Hofstatt: vitigno Müller Thurgau

Nei comuni di Meltina e Terlano

- Vorberg: Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay

Nel comune di Merano

- Labers: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero
- Freiberg: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero
- Küchelberg: Schiava

Nel comune di Montagna

- Kalditsch: vitigno Pinot Nero
- Pinzon-Gebach: vitigno Sauvignon
- Pinzon: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero
- Glen: vitigno Pinot Nero

Nei comuni di Nalles e Tesimo

- Sirmian: vitigno Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon

Nel comune di Naturno

- Naturnser: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero

Nel comune di Ora

- Furggl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Lagrein
- Kiechelberg: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Nero

Nel comune di Parcines

- Partschinser: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero

Nel comune di Renon

- Ritten: Vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero

Nel comune di Salorno

- Salurn-Pfatten: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio
- Buchholz: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Nero

Nel comune di Silandro

- Vetzaner: Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero

Nel comune di Terlano

- Siebeneich: vitigni, Cabernet, Lagrein, Merlot, Sauvignon, Chardonnay
- Klaus: vitigno Sauvignon
- Kreuth: vitigni Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon

Nel comune di Termeno

- Söll: vitigni Traminer Aromatico, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay
- Putznai: vitigni Lagrein, Cabernet, Schiava
- St. Jacob: vitigni Traminer Aromatico, Merlot
- Steinacker: vitigni Chardonnay, Lagrein, Merlot
- Plon: vitigni Traminer aromatico, Chardonnay
- Rungg: vitigni Traminer aromatico, Merlot, Cabernet

Nel comune di Tirolo

- Tirolo: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero

Nel comune di Velturino:

- Schrambach: vitigno Sylvaner

Nel comune di Villandro:

- Sauders: vitigno Veltliner

Salvo l'indicazione delle unità geografiche aggiuntive nel contesto della descrizione del vino l'uso dell'unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato sempre dal pittogramma come descritto nell' Allegato 2.

Si propone di modificare il punto 7.3 come segue, non riportando le varietà di vite che possono comporre il vino che porta la relativa menzione UGA:

La denominazione di origine controllata "Alto Adige" con o senza sottozona può essere seguita da una delle seguenti "unità geografiche aggiuntive", amministrativamente definite nell'allegato 1 al presente disciplinare di produzione alle condizioni di cui all' art. 4.

Nel comune di Aldino: Aldein-Aich

Nel comune di Appiano:

Eppan Berg, Eppan-Berg-Schulthaus, Montiggel, Girlan, Girlan-Gschleier, Kreit, St. Anna, Maderneid, Missian, Paulsner Feld, Huberfeld

nel comune di Bolzano:

Gries, Gries-Moritzing, St. Justina, Rentsch, Prazöll, Kampenn, Kampill

Nei comuni di Bolzano e Renon:

Leitach, St. Peter

Nei comuni di Bressanone, Naz Sciaves e Varna:

Brixner

Nel comune di Caldaro

Plantaditsch, Wadleith, St. Josef, Barleit, St. Nikolaus, Planitzing, Dorf, Altenburg, Mezzan

Nei comuni di Caldaro e Vadena

Feld

Nel comune di Castelbello-Ciardes

Kastelbeller, Kastelbell-Juvaler

Nel Comune di Chiusa

Frag, Pardell

Nel comune di Cornedo

Karneid

Nel comune di Cortaccia

Graun, Penon, Penon – Kofl, Penon – Hofstatt, Rain, Brenntal, Frauenrigl, Entiklar, Eggen, Milla

Nel comune di Cortina s.s.d.v.

Giatl

Nel comune di Egna

Griesfeld, Mazon

Nei comuni di Egna e Montagna

Lehen

Nel comune di Funes:

Nafen

Nel comune di Lagundo

Rosengarten

Nel comune di Magrè

Margreid-Leiten, Kreuzweg Punggl, Unterfennberg-Hofstatt

Nei comuni di Meltina e Terlano

Vorberg

Nel comune di Merano

Labers, Freiberg, Küchelberg

Nel comune di Montagna

Kalditsch, Pinzon-Gebach, Pinzon, Glen

Nei comuni di Nalles e Tesimo

Sirmian

Nel comune di Naturno

Naturnser

Nel comune di Ora

Furggl, Kiechelberg

Nel comune di Parcines

Partschinser

Nel comune di Renon

Ritten

Nel comune di Salorno

Salurn-Pfatten

Buchholz

Nel comune di Silandro

Vetzaner

Nel comune di Terlano

Siebeneich, Klaus, Kreuth

Nel comune di Termeno

Söll, Putznai, St. Jacob, Steinacker, Plon, Rungg,

Nel comune di Tirolo

Tirol

Nel comune di Velturno:

Schrambach

Nel comune di Villandro:

Sauders

Salvo l'indicazione delle unità geografiche aggiuntive nel contesto della descrizione del vino l'uso dell'unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato sempre dal pittogramma come descritto nell' Allegato 2.

Inoltre, in merito alle UGA definite nell'articolo 7.3, per correttezza si allegano l'allegato 1 e la relazione tecnica aggiornati.

Penultimo capoverso: per quanto riguarda la specificazione "classico", si consiglia di spostare il seguente periodo all'articolo 3, al termine della descrizione della sottozona "Santa Maddalena": "Per i vini «Alto Adige Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena (frazioni Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio menzioni geografiche aggiuntive Prazöll, St Peter, St. Justina, Leitach e Rentsch), è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico»".

Il Consorzio aderisce alle richieste sopra dette e propone per analogia di spostare all'articolo 3 anche l'ultimo periodo dell'Art.7.3 che riguarda la zona di produzione della specificazione "classico" per i vini "Alto Adige Terlano" cioè "Alto Adige Terlano Classico".

Articolo 8

Comma 1:

In merito ai sistemi di chiusura dei recipienti, è utile conoscere se è intenzione o meno escludere il tappo a corona.

Il Consorzio intende NON escludere il tappo a corona.

Il presidente



Kofler Andreas